



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Ammissione parziale istanza alla massa passiva n. 245 prot. gen. 18276 del 19/4/2017 presentata dalla Sig.ra Saporita Giuseppa n.q. di procuratore di Saporita Daniela Irene;

Deliberazione n° 76 del 24/05/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata



e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

- ☛ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

- b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adequata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Premesso altresì:

- che per la costruzione dell'asse viario di raccordo dell'autostrada ME/PA, la Città ed il Porto di Milazzo, sono stati espropriati terreni tra i quali un fondo di proprietà della sig.ra Saporita Daniela Irene unica proprietaria del bene per effetto di donazione da parte del padre Sig. Saporita Andrea (decreto di espropriazione n. 586 del 30/12/1996);
- che il Sig Saporita Andrea con la Sig.ra Saporita Daniela Irene hanno introdotto un primo giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. per ottenere il risarcimento del danno per occupazione illegittima definito con sentenza n. 448/06 per la riforma della quale, è stato introdotto ricorso presso la Corte d'Appello di Messina;



- che il giudizio in appello si è concluso con sentenza n. 548/2014 sfavorevole all'Ente con conseguente condanna a favore della Sig.ra Saporita Daniela Irene dell'importo di € 239.005,00 per indennità di occupazione illegittima oltre accessori ed € 9.860,00 per spese di giudizio di II grado;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n. 245 prot. gen. 18276 del 19/4/2017 registrata al prot. OSL n. 521 del 18/4/2017 presentata dalla Sig.ra Saporita Giuseppa n.q. di procuratore di Saporita Daniela Irene, diretta ad ottenere il pagamento di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 548/2014 e precisamente **€ 680.833,67** così divisi: € 13.118,38 per risarcimento del danno per deprezzamento, € 239.005,00 per indennità di occupazione legittima; € 284.136,30 oltre a € 98.195,77, € 15.595,52 ed € 5.389,72 per rivalutazione ed interessi; € 14.267,55 per rimborso spese di 2° grado, € 1.982,83 per CTU ed € 9.142,60 per spese di registrazione sentenza di I grado;


Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio espropri prot. 8992 dell'8/6/2017 che - tenuto conto delle somme depositate presso la cassa Depositi e Prestiti svincolate e quietanzate oltre ad interessi legali e di deposito e valutazioni sulle somme da decurtare, compresi interessi di deposito e legali, sulla quietanza n. 224/2001 svincolata ma non dovuta per l'intero per i motivi meglio sotto specificati - ha ricalcolato gli importi derivanti dalla Sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 548/2014, quantificando il debito in **€ 548.451,35** di cui € 534.183,80 per maggiore onere dovuto per risarcimento danni ed oneri accessori ed € 14.267,55 per spese processuali di giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Messina sent. n. 548/2014;

Atteso che:

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., mediante raccomandata prot. generale 1666 - prot. OSL n. 146 del 15/1/2018.

Con la suddetta nota è stato comunicato:

- 1) l'importo da inserire nel redigendo piano di rilevazione quantificato in € 548.451,35 così come da attestazione prot. 8992 dell'8/6/2017;
 - 2) i motivi che, rispetto all'importo richiesto, ricalcolano nella minor somma il dovuto ovvero: **a)** defalchi delle indennità provvisorie di espropriazione e occupazione temporanea svincolati con quietanze n. 937/91 di € 5.234,29 e quietanza n. 223/97 di € 36.307,82 oltre interessi di deposito ed interessi legali; **b)** defalchi in quanto la somma depositata e svincolata con quietanza n. 224 del 27/8/2001 per indennità di occupazione legittima è stata ricalcolata, così come da data di scadenza derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina, ovvero la data di cessazione dell'occupazione legittima (8/6/1993 e non 30/12/96 come da calcolo di deposito) oltre interessi di deposito ed interessi legali;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;





☞ l'istante a mezzo dell'Avv.to Alosi Salvatore ha trasmesso, con nota prot. 37810 del 2/7/2018 prot. OSL 1305 del 2/7/2018 **di messa in mora e diffida**, la cartella di pagamento n. 29520180000396238003 della Riscossione Sicilia S.p.A. di **€ 13.679,66** relativa alla tassa registrazione sentenza n. 548/2014 della Corte d'Appello di Messina. La richiamata diffida e messa in mora, oltre alla richiesta di pagamento dell'importo di € 13.679,66 per tassa registrazione sentenza di 2° grado, ha reiterato quanto richiesto con l'istanza prot. gen. 18276 del 19/4/2017 registrata al prot. OSL n. 521 del 18/4/2017 per il pagamento **di € 680.833,67** di cui alla sent. n. 548/2014 della Corte d'Appello di Messina;

Visti:

- la nota prot. 6225 del 29/01/2020 prot. OSL n. 125 del 03/02/2020 a firma del Responsabile dell'Ufficio espropriazioni;
- la relazione, scheda di accertamento del debito ed il preavviso di accoglimento parziale redatti dal Consulente per la valutazione delle istanze di ammissione alla massa passiva del 15/10/2021;
- il preavviso di parziale accoglimento del debito per l'importo di **€ 10.083,19** al netto di sanzioni ed interessi, **comunicato all'Agenzia delle Entrate mediante pec del 18/10/2021 prot. OSL 891** - ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii. - relativo alla tassa di registrazione sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 548/2014 portato dalla cartella di pagamento n. 29520180000396238003 di € 13.679,66;

Atteso che:

- ☞ a seguito di riesame di istruttoria, l'esito della stessa ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., mediante raccomandata prot. gen. 93286 - prot. OSL 945 del 29/10/2021 trasmessa alla Sig.ra Saporita Giuseppa n.q. di procuratore speciale di Saporita Daniela Irene.
- ☞ Con la suddetta nota, richiamati gli atti che hanno formato oggetto dell'istruttoria, veniva comunicato l'accoglimento parziale dell'istanza per l'importo di € 548.451,35 (da calcolo corretto € 548.451,37) escluse le spese di registrazione sentenza della Corte d'Appello di € 10.083,19 per i motivi che integralmente si richiamano ovvero : *"in merito alle spese di registrazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 548/2014, per l'importo di € 13.679,66, come da cartella di pagamento n. 29520180000396238003, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione provvederà all'ammissione alla massa passiva del relativo debito e alla formulazione di proposta transattiva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina- Ufficio Territoriale di Messina"*. Il debito, pertanto, nello specifico risulta:





DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA N. 548/2014 € 636.246,92		
Risarcimento danno per occupazione illegittima	€ 239.005,00	
Rivalutazione monetaria	€ 97.036,03	
Interessi legali su € 239.005,00	€ 187.980,72	
Interessi legali sulla somma complessiva	€ 97.957,62	
Spese legali al lordo di spese generali IVA e CPA	€ 14.267,55	€ 636.246,92
Somma depositata e svincolata, interessi di deposito e legali		
Quietanza n. 937/91 Det. Dirg. di svincolo n. 434/2001	€ 5.324,29	
Interessi di deposito	€ 785,08	
Interessi legali	€ 1.932,67	
	€ 8.042,04	€ 628.204,88
Quietanza n. 223/97 Det. Dirg. di svincolo n. 434/2001	€ 23.266,11	
Interessi di deposito	€ 1.562,32	
Interessi legali	€ 7.854,36	
Quietanza n. 223/97 Det. Dirg. di svincolo n. 434/2001	€ 13.177,54	
Interessi di deposito	€ 884,88	
Interessi legali	€ 4.448,58	
	€ 51.193,79	€ 577.011,09
Differenza non dovuta per indennità occupazione (somma depositata con quietanza n. 224/2001) secondo la scadenza dell'8/6/2003 di cui alla sentenza C.A. n. 548/2014	€ 21.713,89	
Interessi di deposito	€ 124,93	
Interessi legali	€ 6.730,90	
	€ 28.569,72	€ 548.441,37

- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante ha trasmesso, con nota prot. gen. 95189 dell'8/11/2021 prot. OSL 1027 del 10/11/2021 osservazioni sugli importi ritenuti dovuti e non compresi nell'avvio del procedimento del prot. gen. 93286 - prot. OSL 945 del 29/10/2021 notificata il 30/10/2021;

Rilevato che alle osservazioni di cui alla nota prot. 95189 dell'8/11/2021 si è dato riscontro con nota prot. gen. 104274 del 2/12/2021 - prot. OSL 1144 con la quale veniva precisato che i crediti ammissibili alla massa passiva dell'Ente sono stati quelli riconducibili all'unico titolo opponibile al Comune di Milazzo ovvero la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 448/2006 che non include le spese di giudizio di 1° grado;



Ritenuto che:


- l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 245 prot. gen. 18276 del 19/4/2017 registrata al prot. OSL n. 521 del 18/4/2017 presentata dalla Sig.ra Saporita Giuseppa n.q. di procuratore di Saporita Daniela Irene, secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:
 - ammissibile parzialmente in quanto ad € 548.441,37;
 - non ammissibile in quanto ad € 132.392,30 per le somme defalcate e svincolate di cui alle quietanze n. 937/91; 223/97 oltre interessi e rivalutazioni oltre che per la differenza tra la somma depositata e svincolata per indennità di occupazione ed interessi fino al 30/12/96 e quella dovuta fino all'8/6/1993 così come da dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 548/2014;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva presentata dalla Sig.ra Saporita Giuseppa n.q. di procuratore di Saporita Daniela Irene n° 245 acquisita al protocollo generale al n. 18276 del 19/4/2017 registrata al prot. OSL n. 521 del 18/4/2017:
 - ammissibile parzialmente per € 548.441,37 (per errore materiali indicati nella corrispondenza citata in € 548.451,35) per i motivi trascritti nella nota prot. 8992 dell'8/6/2017 a firma del Responsabile del Servizio così come riportati nell'avvio del procedimento prot. generale 1666 - prot. OSL n. 146 del 15/1/2018;
 - Non ammissibile in quanto ad € 132.392,30 tenuto conto, così come da prospetto di pag 5, delle somme depositate e svincolate di cui alle quietanze n. 937/91 di € 5.324,29 oltre interessi di deposito ed interessi legali; quietanza n. 223/97 di € 36.443,65 oltre interessi di deposito ed interessi legali e parte della somma depositata con quietanza n. 224/2001 e svincolata ma non dovuta, in uno con gli interessi, in quanto calcolata fino al 30/12/96 e non fino all'8/6/1993 così come da dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 548/2014;
2. di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione e nell'istruttoria e collocabile **nell'anno 1996**;
3. di disporre la **notifica del presente provvedimento alla richiedente, a mezzo PEC a cura dell'ufficio di supporto all'OSL**;





4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
 - ° all'albo pretorio;
 - ° sul sito internet del Comune;
 - ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 25-05-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
